

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2023, n. 27

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in relazione agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è inserita la seguente:

"a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;".

Art. 2

Modifica all'Allegato B "Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)" della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

1. Al punto 6.5 dell'Allegato B "Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)" della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4, nella colonna "Autorità competente A.I.A." la parola: "Regione" è sostituita dalla seguente: "Provincia".

Art. 3

Disposizioni transitorie.

1. Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 17 ottobre 2023

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

Art. 2 - Modifica all'Allegato B "Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale (articoli 4 e 5)" della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale".

Art. 3 - Disposizioni transitorie.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.